

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1101

"Misure urgenti in materia
di gestione e prevenzione
del rischio idrogeologico"

marzo 2015
n. 201



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: L. Iannetti _5744

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: ---

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: R. Teodori _5023

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1101**

"Misure urgenti in materia
di gestione e prevenzione
del rischio idrogeologico"

marzo 2015
n. 201

a cura di: L. Iannetti
ha collaborato: M. Mercuri

Classificazione Teseo: Frane. Sorveglianza sismica e
idrogeologica. Difesa del suolo. Protezione civile. Calamità
naturali.

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra il contenuto dell'[Atto Senato n. 1101](#), recante *Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico*. Il disegno di legge, d'iniziativa del [senatore Vincenzo Cuomo](#) (PD), è stato presentato al Senato in data 10 ottobre 2013, annunciato nella seduta pomeridiana n. 125 del 15 ottobre 2013 e assegnato in sede referente alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) l'11 febbraio 2014.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Esercizio delle competenze degli enti territoriali in materia di difesa del suolo e di protezione civile. Modalità di attivazione dei poteri commissariali e sostitutivi)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Istituzione dei Comitati operativi permanenti)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 3 <i>(Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato. Presidi idrogeologici permanenti)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 4 <i>(Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione civile. Ufficio geologico regionale)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 5 <i>(Misure di prevenzione per le aree a rischio)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 6 <i>(Incentivi regionali per l'adeguamento infrastrutturale e la rilocalizzazione di abitazioni e impianti produttivi fuori dalle aree a rischio)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 7 <i>(Incentivazione fiscale degli interventi edilizi di prevenzione e mitigazione del rischio)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 8 <i>(Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 9 <i>(Relazione annuale al Parlamento)</i>	
Scheda di lettura.....	39

Articolo 10

(Copertura finanziaria)

Scheda di lettura.....41

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Esercizio delle competenze degli enti territoriali in materia di difesa del suolo e di protezione civile. Modalità di attivazione dei poteri commissariali e sostitutivi)

1. Fatti salvi le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi o associazioni, i consorzi di bonifica, le autorità di bacino e le comunità montane esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti in materia di difesa del suolo e protezione civile, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate, secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. In sede di esercizio delle competenze di cui al comma 1, ciascun ente territoriale è tenuto ad adottare gli strumenti conoscitivi e le procedure idonei alla verifica periodica del rispetto, da parte degli enti ricompresi nel territorio di sua competenza, delle

disposizioni vigenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, con specifico riguardo all'ottemperanza agli obblighi di legge essenziali per il pieno ed efficace esercizio delle rispettive competenze.

3. In caso di riscontrata inadempienza, parziale o totale, ai sensi del comma 2, l'ente territoriale è tenuto ad informarne sollecitamente il competente Comitato operativo permanente, di cui all'articolo 2. Quest'ultimo, valutata la sussistenza di un pericolo, anche potenziale, per la salute e l'incolumità pubblica direttamente derivante dall'inadempienza segnalata, ne informa immediatamente il Governo, ai fini del conferimento di un mandato commissariale ovvero dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

L'**articolo 1** disciplina l'esercizio delle competenze degli enti territoriali in materia di difesa del suolo e di protezione civile, dettando disposizioni per le modalità di attivazione dei poteri commissariali e sostitutivi.

Il **comma 1** prevede che, fatti salvi le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi o associazioni, i consorzi di bonifica, le autorità di bacino e le comunità montane esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti in materia di difesa del suolo e protezione civile, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate, secondo i principi di cui al [Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), c.d. Codice ambientale, e alla [Legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), recante *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*.

Il **comma 2** pone in capo agli enti interessati dall'esercizio di tali funzioni un obbligo in termini di verifica delle funzioni esercitate, prevedendo che ciascun ente territoriale adotti gli strumenti conoscitivi e le procedure idonei alla verifica

periodica del rispetto, da parte degli enti ricompresi nel territorio di sua competenza, delle disposizioni vigenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, con specifico riguardo all'ottemperanza agli obblighi di legge essenziali per il pieno ed efficace esercizio delle rispettive competenze.

Il **comma 3** interviene in materia di poteri sostitutivi e commissariali, disponendo che, in caso di riscontrata inadempienza, parziale o totale, ai sensi del comma 2, l'ente territoriale è tenuto ad informarne sollecitamente il competente Comitato operativo permanente (COP), di cui all'articolo 2 del testo. Il Comitato medesimo, ove venga valutata la sussistenza di un pericolo, anche potenziale, per la salute e l'incolumità pubblica direttamente derivante dall'inadempienza segnalata, ne informa immediatamente il Governo, ai fini del conferimento di un mandato commissariale ovvero dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Si rileva, peraltro, che in materia di gestione commissariale nell'ambito del dissesto idrogeologico è di recente intervenuto l'[articolo 6 del Decreto Legge n. 136 del 2013](#), recante *Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*. Tale norma, in materia di commissari per il dissesto idrogeologico, ha modificato la disciplina in materia novellando l'[articolo 17 del Decreto Legge n. 195 del 2009](#)¹, in materia di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico. In particolare, si è previsto poi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il subentro dei Presidenti delle regioni ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'[articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014](#) e l'esclusione delle spese effettuate dalle regioni a valere su tali risorse dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità.

Ai fini di una ricognizione del quadro più recente in materia, si rileva che con il [D.P.C.M. 27 maggio 2014](#) è stata istituita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, con funzioni di coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, in un'ottica di integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi in materia tra i diversi livelli di governo e tra i diversi soggetti coinvolti.

Alla Struttura sono demandati, anche in raccordo con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi stessi, sia prevenzione sia di messa in sicurezza post-eventi, con particolare riferimento a quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni².

¹ *Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.

² Per le funzioni e la normativa istitutiva della Struttura, è possibile consultare la pagina: http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/StruttureMissioni/SM_DissestoIdrogeologico.html

Il 20 novembre 2014 è stato poi presentato il primo stralcio del Piano nazionale 2014-2020 contro il dissesto idrogeologico. Il piano include 69 interventi, cantierabili o già in corso, per ridurre il rischio di allagamenti e frane nelle più grandi città italiane e nelle rispettive aree metropolitane, per un importo complessivo di 1.063,65 milioni di euro³.

Con il [Decreto Legge n. 133 del 2014](#), recante *Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*, si è previsto all'[articolo 7⁴, comma 8](#), l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. In particolare, tale stanziamento è stato previsto al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da ultimo, nella seduta del 20 febbraio, il CIPE ha approvato la proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assegnazione di 450 mila euro a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la realizzazione di interventi finalizzati a prevenire il rischio idrogeologico in aree metropolitane e urbane, stabilendo inoltre l'assegnazione di un'ulteriore somma di 100.000 euro da destinare interamente al Piano operativo nazionale di interventi previsti dalla struttura di missione [#Italiasicura](#)⁵.

Si segnala, nell'ambito delle ricognizioni tecniche dei vari soggetti impegnati in materia di difesa del suolo dal rischio idrogeologico, più di recente il Rapporto di sintesi sul dissesto idrogeologico in Italia per il 2014, elaborato dall'ISPRA⁶.

³ Consultabile sul sito del governo dedicato al tema, [#Italiasicura](#), nonché al link <http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=77194>

⁴ Disposizione recante *Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione.*

⁵ Per gli esiti della seduta CIPE si veda:

<http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/02/20/assegnati-dal-cipe-550-milioni-di-euro-per-la-prevenzione-del-rischio-idrogeologico/>

⁶ Consultabile al seguente link: http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/dissesto-idrogeologico/sintesi_dissesto_idrogeologico_ispra_2014.pdf

Il quadro europeo e il recepimento nazionale in materia di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico

A livello europeo, il quadro di riferimento è rappresentato dalla [Direttiva 2007/60](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la quale ha previsto che gli Stati membri, dopo aver completato la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, provvedono a ultimare le mappe della pericolosità da alluvione e quelle del rischio di alluvioni e a pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015.

La normativa europea prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della citata direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

In Italia, in passato il non corretto recepimento della Direttiva alluvioni ha comportato la procedura di infrazione 2012/2054, cui è stato posto rimedio con [l'articolo 19 della Legge 6 agosto 2013, n. 97](#) (Legge europea 2013). Il 17 ottobre 2013 è stata quindi decisa l'archiviazione della procedura 2054⁷.

Si ricorda che il citato articolo 19 della Legge n. 97 del 2013, al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2054, ha modificato in più punti il decreto legislativo di recepimento della direttiva alluvioni ([D. Lgs. n. 49 del 2010](#)). Le modifiche apportate riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i piani di gestione del rischio di alluvioni, nonché la previsione che i piani di gestione del rischio di alluvioni sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'[articolo 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Il Decreto Legislativo n. 49 richiamato ha attribuito alle autorità di bacino distrettuali (istituite dall'[articolo 63 del D. Lgs. n. 152 del 2006](#)) la competenza per la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art. 4), l'individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni (art. 5), la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6). Lo stesso decreto dispone, inoltre, la predisposizione, da parte della autorità di bacino distrettuali, di appositi piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico, che è l'unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni. Le regioni, in coordinamento tra di loro e in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, sono competenti in relazione al sistema di allertamento.

Ulteriori modifiche al Decreto Legislativo n. 49 del 2010 sono poi contenute nel

⁷ In relazione alla chiusura della procedura di infrazione: <http://www.politicheeuropee.it/attivita/18712/infrizioni-aggiornamento-del-17-ottobre>

[Decreto Legge n. 91 del 2014](#), che ha disposto l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni per il distretto idrografico di riferimento, di competenza delle regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene (art. 10, comma 10); nonché la proroga, dal 22 giugno 2015 al 22 dicembre 2015, del termine entro il quale si prevede l'ultimazione e la pubblicazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni da parte delle Autorità di bacino (art. 10, comma 11-*bis*).

Articolo 2

(Istituzione dei Comitati operativi permanenti)

1. Con lo scopo di garantire il coordinamento e la piena ed efficace integrazione su scala regionale delle attività degli organi istituzionali competenti in materia di difesa del suolo e gestione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, in ciascuna regione è istituito il Comitato operativo permanente (COP), quale organismo per la gestione e la prevenzione del rischio idrogeologico e per il coordinamento delle funzioni ordinarie e straordinarie di protezione civile.

2. Il COP è presieduto dal presidente della regione, ovvero da un suo delegato, e ad esso partecipano, con le forme e le modalità stabilite da ciascuna regione, i rappresentanti degli enti locali, degli uffici territoriali del governo e degli altri organi istituzionali competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, nonché le amministrazioni preposte ai servizi sanitari e ospedalieri. Il COP si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed è convocato dal presidente della regione con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari e urgenti situazioni contingenti ne richiedano l'immediata convocazione.

3. In via ordinaria, i COP:

a) individuano le aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato presenti nella regione, specificando in dettaglio ambiti territoriali, popolazione, infrastrutture e insediamenti esposti a tali rischi, utilizzando a tal fine:

1) ove adottati, i piani di bacino, i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico e i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato

rischio idrogeologico, di cui rispettivamente all'articolo 65 e all'articolo 67, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, nonché le tabelle A e B allegate al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

b) controllano, sulla base di periodiche ricognizioni, anche avvalendosi per le valutazioni tecniche degli uffici geologici regionali di cui all'articolo 4, l'ottemperanza di ciascun organo o ente territoriale agli obblighi di legge in materia di difesa del suolo e di protezione civile e verificano, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, le condizioni effettive di operatività dei singoli presidi previsti dalla legislazione vigente, ivi inclusi i presidi idrogeologici permanenti ove costituiti ai sensi dell'articolo 3;

c) in particolare, con riferimento alle aree di cui alla lettera a):

1) accertano l'effettiva adozione dei piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ne verificano la compatibilità e il mutuo coordinamento;

2) promuovono e organizzano la costituzione dei presidi idrogeologici permanenti, di cui all'articolo 3, competenti per ciascuna area;

3) individuano le aree per le quali la sussistenza di attività agricole deve ritenersi un rilevante presidio mantenutivo del territorio in funzione di prevenzione contro il rischio idrogeologico e idraulico, anche ai fini del riconoscimento, in sede di programmazione delle politiche regionali per lo sviluppo, di specifici o più rilevanti incentivi economici a favore di tali attività;

d) segnalano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, al fine dell'adozione dei piani straordinari di cui all'articolo 8, comma 2.

4. In caso di calamità naturali o catastrofi, i COP:

a) predispongono i programmi relativi alle azioni di competenza di ciascun soggetto istituzionale, per quanto concerne il soccorso, l'assistenza generica, sanitaria e ospedaliera, il rapido ripristino della viabilità delle strade, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale;

b) determinano, in relazione ai programmi di cui alla lettera a), gli organismi

regionali e gli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della protezione civile, specificandone le disponibilità e i mezzi;

c) per il tempo dell'emergenza collaborano con i centri di coordinamento soccorsi (CCS) e i centri operativi misti (COM), di cui all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ovvero con i presidi idrogeologici permanenti di cui all'articolo 3 della presente legge.

5. Le determinazioni dei COP sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, per il coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, alla regione, nonché alle Prefetture – uffici territoriali del Governo, per la redazione ovvero l'aggiornamento dei piani provinciali di protezione civile.

6. Gli articoli 8, 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono abrogati.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'istituzione in ciascuna regione del Comitato operativo permanente (COP), quale organismo per la gestione e la prevenzione del rischio idrogeologico e per il coordinamento delle funzioni ordinarie e straordinarie di protezione civile.

Il COP è presieduto, ai sensi del comma 2, dal presidente della regione, ovvero da un suo delegato, e ad esso partecipano, con le forme e le modalità stabilite da ciascuna regione, i rappresentanti degli enti locali, degli uffici territoriali del governo e degli altri organi istituzionali competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, nonché le amministrazioni preposte ai servizi sanitari e ospedalieri. Il COP si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed è convocato dal presidente della regione con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari e urgenti situazioni contingenti ne richiedano l'immediata convocazione.

Tra le funzioni ordinarie dei COP, il comma 3 prevede, alla lettera a), l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto

elevato presenti nella regione, con la specificazione degli ambiti territoriali, della popolazione, nonché delle infrastrutture e degli insediamenti esposti a rischi.

Tra la strumentazione di cui si prevede l'utilizzo da parte dei COP, per le finalità di espletamento delle funzioni, la disposizione richiama, ove adottati, i piani di bacino, i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico e i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui rispettivamente all'[articolo 65](#) e all'[articolo 67](#), commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si ricorda che l'articolo 65 del c.d. Codice dell'ambiente reca disposizioni in materia di piano di bacino distrettuale, quale strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'[articolo 63](#), comma 4, del medesimo Codice dell'ambiente. Esso contiene una serie di elementi, puntualmente indicati dalla normativa, che sono volti a delineare il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e la individuazione e quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause. Nell'ambito del complesso contenuto del Piano di bacino, si segnala in particolare che lo stesso reca le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli (lettera *c*), articolo 65 in parola); l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto, dei pericoli di siccità; dei pericoli di frane, smottamenti e simili; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi (lettera *d*); la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive (lettera *e*); la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente (lettera *f*); il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera *f*, qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di programmazione (lettera *g*) nonché le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico (lettera *h*); si prevedono inoltre i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico (lettera *i*); la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti (lettera *l*); gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali (lettera *m*) nonché l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e

prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici (lettera *n*)).

Tra le ulteriori previsioni di contenuto del Piano, si prevede anche l'indicazione delle priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto e l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente (lettere *s*) e *t*)).

Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato. A tal fine, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica (articolo 65 in parola, commi 4 e 5).

Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico.

La normativa prevede che qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

Il Codice ambientale ha disposto, comunque, che in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento a taluni bacini e ai contenuti specificamente indicati dalla normativa. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

In materia di misure di tutela provvisoria, si prevede che in caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti.

L'articolo 67 del Codice dell'ambiente reca disposizioni in materia di piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio. In particolare, il comma 1 prevede che nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione

delle misure medesime. Inoltre, in base al comma 2, le Autorità di bacino approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'[articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) e contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia previste dall'articolo dell'articolo 65 del Codice dell'ambiente, sopra richiamato. Si prevede che, in caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.

In base a quanto previsto dal testo, il COP, nell'esercizio delle proprie funzioni, utilizza altresì gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004; nonché le tabelle A e B allegate al [Decreto Legge 12 ottobre 2000, n. 279](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Il Decreto Legge 12 ottobre 2000, n. 279⁸, reca, alla Tabella A, l'elenco dei Comuni con possibili situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuati dalle ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell'[articolo 5, comma 2, della L. n. 225 del 1992](#); la Tabella B reca invece l'elenco dei Comuni con situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuate nell'ambito dei Piani Straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del [D.L. n. 180 del 1998](#) (articolo poi abrogato dall'art. 175 del D. Lgs. n. 152 del 2006).

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, come modificata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2005, recante *Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*⁹, consta di un articolo unico, recante una pluralità di disposizioni in materia di articolazioni ed indirizzi operativi per la gestione del rischio idrogeologico.

Il provvedimento reca disposizioni circa i soggetti istituzionali coinvolti, nei diversi livelli di governo, in materia di gestione e prevenzione del rischio, prevedendo che al governo del sistema di allerta nazionale distribuito concorrono responsabilmente:

- la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento della protezione civile;

⁸ Recante *Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*.

⁹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2005, n. 55.

- le Presidenze delle Giunte regionali, attraverso soggetti e strutture a tal fine individuati e/o delegati, in attuazione delle disposizioni ivi richiamate.

La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché dalle strutture regionali e dai Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete.

La Direttiva richiama le ordinanze ([O.M. 10 maggio 2001, n. 3134](#); [O.P.C.M. 27 dicembre 2002, n. 3260](#)) e la regolamentazione tecnica adottata in materia. Si è prevista l'adesione delle Province autonome alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, tramite apposita convenzione da stipulare con il Dipartimento della protezione civile.

La rete dei Centri Funzionali ha il compito di far confluire, concentrare ed integrare tra loro i diversi dati qualitativi e quantitativi in relazione allo stato meteorologico e i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane, nonché le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche. Si prevede in capo alle Regioni la funzione di raccordo tra il Centro Funzionale e le sale operative regionali e/o provinciali, nonché con ogni altra struttura preposta alla sintesi di tutte le informazioni necessarie all'attività decisionale ed operativa ai fini di protezione civile, dandone successiva informazione al Dipartimento. La rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali regionali, o decentrati, e da un Centro Funzionale statale, o centrale, presso il Dipartimento della protezione civile.

La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è componente del Servizio nazionale della protezione civile, con la previsione di un Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile, organizzato come i Centri Funzionali decentrati e con compiti di indirizzo e coordinamento generale della rete dei Centri Funzionali; nonché, su esplicita richiesta delle Regioni stesse e/o per giustificati motivi, viene riconosciuta al Centro funzionale centrale la facoltà di sostituire nei compiti e nelle funzioni uno o più Centri Funzionali decentrati.

In base alla **lettera b)**, ai COP sono altresì attribuite funzioni di controllo, sulla base di periodiche ricognizioni, anche avvalendosi per le valutazioni tecniche degli uffici geologici regionali di cui all'articolo 4 del testo, in ordine all'ottemperanza di ciascun organo o ente territoriale agli obblighi di legge in materia di difesa del suolo e di protezione civile. Inoltre, gli stessi verificano, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, del testo, in materia di interventi sostitutivi e gestione commissariale, le condizioni effettive di operatività dei singoli presidi previsti dalla legislazione vigente, ivi inclusi i presidi idrogeologici permanenti ove costituiti ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge.

La lettera c) prevede in particolare, con riferimento alle aree a rischio idrogeologico di cui alla lettera a), che i COP:

1) accertano l'effettiva adozione dei piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ne verificano la compatibilità e il mutuo coordinamento;

2) promuovono e organizzano la costituzione dei presidi idrogeologici permanenti, di cui all'articolo 3, competenti per ciascuna area;

3) individuano le aree per le quali la sussistenza di attività agricole deve ritenersi un rilevante presidio di mantenimento del territorio in funzione di prevenzione contro il rischio idrogeologico e idraulico, anche ai fini del riconoscimento, in sede di programmazione delle politiche regionali per lo sviluppo, di specifici o più rilevanti incentivi economici a favore di tali attività.

Inoltre, in base alla **lettera d)**, i COP segnalano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, al fine dell'adozione dei piani straordinari di cui all'articolo 8, comma 2, del testo.

Infine, il **comma 4** disciplina le funzioni dei COP in relazione al caso di calamità naturali o catastrofi, prevedendo che gli stessi:

a) predispongono i programmi relativi alle azioni di competenza di ciascun soggetto istituzionale, per quanto concerne il soccorso, l'assistenza generica, sanitaria e ospedaliera, il rapido ripristino della viabilità delle strade, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale;

b) determinano, in relazione ai programmi di cui alla lettera a) suddetta, gli organismi regionali e gli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della protezione civile, specificandone le disponibilità e i mezzi;

c) per il tempo dell'emergenza collaborano con i centri di coordinamento soccorsi (CCS) e i centri operativi misti (COM), di cui all'articolo 14 del Regolamento di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66](#)¹⁰, ovvero con i presidi idrogeologici permanenti di cui all'articolo 3 del testo.

Si ricorda che, in base all'articolo 14 del [Regolamento n. 66 del 1981](#) - che disciplina le funzioni del Prefetto, quale organo ordinario di protezione civile - si è previsto che per l'esercizio delle funzioni di direzione, nell'ambito della provincia, dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e di coordinamento delle attività svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai privati, il prefetto si avvale della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione, a livello provinciale e, se necessario, a livello comunale o intercomunale, di strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, che assumono la denominazione, rispettivamente, di Centro di coordinamento soccorsi (CCS) e Centro operativo misto (COM).

Le determinazioni dei COP sono trasmesse, ai sensi del **comma 5**, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, per il coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, alla regione, nonché alle Prefetture – uffici territoriali del Governo, per la redazione ovvero l'aggiornamento dei piani provinciali di protezione civile.

Il **comma 6** dispone l'abrogazione degli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento di cui

¹⁰ *Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.*

al [Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66](#). Le norme abrogate recano disposizioni in materia di Comitati regionali della protezione civile, sia in termini di costituzione sia di funzionamento degli stessi.

Articolo 3

(Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato. Presidi idrogeologici permanenti)

1. Per ciascuna area a rischio idrogeologico e idraulico elevato o molto elevato, come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), è istituito il competente presidio idrogeologico permanente, che svolge le seguenti funzioni:

a) assicurare, attraverso un'adeguata attività di ricognizione del territorio di competenza, il monitoraggio continuativo dei movimenti franosi e delle piene, attesi o in atto, nonché di ciascun fattore di rischio idrogeologico e idraulico rilevante per la medesima area;

b) individuare e organizzare in tempo reale i necessari servizi di contrasto, in particolare di pronto intervento e di prevenzione non strutturale;

c) supportare tecnicamente i comuni ricadenti nell'area di propria competenza nella predisposizione dei piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) in caso di attivazione, da parte delle autorità competenti, di una fase di pre-allarme o allarme, procedere all'intensificazione e alla specializzazione delle attività di sorveglianza almeno fino alle 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento ovvero alla cessazione dell'allarme.

2. Per lo svolgimento delle loro funzioni,

i presidi idrogeologici permanenti sono tenuti ad avvalersi di competenze tecnico-scientifiche adeguate, per numero e area disciplinare, alla tipologia di rischio propria dell'area di riferimento. In particolare, le rispettive dotazioni organiche devono necessariamente prevedere l'inquadramento di geologi e ingegneri, civili e idraulici.

3. Alle attività svolte dai presidi idrogeologici permanenti sovrintendono le province, se l'area di riferimento è provinciale o sub-provinciale, ovvero le regioni, nonché in caso di emergenza le Prefetture – uffici territoriali del Governo, secondo le prerogative e le competenze stabilite dalla legge. Alle attività dei presidi possono partecipare le Forze di polizia statali, i soggetti del volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e comunale, e gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, nonché alla gestione della viabilità stradale e ferroviaria e, se del caso, delle reti di distribuzione dell'energia.

4. Nelle aree in cui operano i presidi idrogeologici permanenti, questi ultimi assorbono il ruolo e le funzioni attribuiti dalle disposizioni vigenti, per il tempo dell'emergenza, ai COM e ai centri operativi comunali (COC).

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato nonché in materia di presidi idrogeologici permanenti. In particolare, il comma 1 prevede, per ciascuna area a rischio idrogeologico e

idraulico elevato o molto elevato, come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), l'istituzione di un competente presidio idrogeologico permanente.

Al presidio sono attribuite le seguenti funzioni:

- a*) assicurare, attraverso un'adeguata attività di ricognizione del territorio di competenza, il monitoraggio continuativo dei movimenti franosi e delle piene, attesi o in atto, nonché di ciascun fattore di rischio idrogeologico e idraulico rilevante per la medesima area;
- b*) individuare e organizzare in tempo reale i necessari servizi di contrasto, in particolare di pronto intervento e di prevenzione non strutturale;
- c*) supportare tecnicamente i comuni ricadenti nell'area di propria competenza nella predisposizione dei piani urgenti di emergenza di cui all'[articolo 67, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 67 richiamato prevede che, entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della medesima disposizione, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

d) in caso di attivazione, da parte delle autorità competenti, di una fase di pre-allarme o allarme, procedere all'intensificazione e alla specializzazione delle attività di sorveglianza almeno fino alle 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento ovvero alla cessazione dell'allarme.

Il **comma 2** prevede, per lo svolgimento delle suddette funzioni, che i presidi idrogeologici permanenti sono tenuti ad avvalersi di competenze tecnico-scientifiche adeguate, per numero e area disciplinare, alla tipologia di rischio propria dell'area di riferimento. In particolare, in base alla norma, le rispettive dotazioni organiche devono necessariamente prevedere l'inquadramento di geologi e ingegneri, civili e idraulici.

Il **comma 3** dispone che alle attività svolte dai presidi idrogeologici permanenti sovrintendono le province, se l'area di riferimento è provinciale o sub-provinciale, ovvero le regioni, nonché, in caso di emergenza, le Prefetture – uffici territoriali del Governo, secondo le prerogative e le competenze stabilite dalla legge. Si prevede inoltre che alle attività dei presidi possano partecipare una pluralità di soggetti, quali le Forze di polizia statali, i soggetti del volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e comunale, e gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, nonché alla gestione della viabilità stradale e ferroviaria e, se del caso, delle reti di distribuzione dell'energia.

In base al **comma 4**, nelle aree in cui operano i presidi idrogeologici permanenti, questi assorbono il ruolo e le funzioni attribuiti dalle disposizioni vigenti, per il

tempo dell'emergenza, ai Centri operativi misti (COM) e i Centri operativi comunali (COC).

Articolo 4

(Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione civile. Ufficio geologico regionale)

1. Le regioni che non ne siano dotate provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale quale organo volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo e allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le regioni possono avvalersi di personale in posizione di distacco o comando da altri enti o uffici regionali, da destinare alle attività di controllo e allertamento sul territorio in diretta connessione con le strutture o gli organi individuati dai piani di emergenza provinciali, comunali e intercomunali.

L'**articolo 4** dispone - al **comma 1** - che le regioni che non ne siano già dotate provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale. Questo è volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo e allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali.

Il **comma 2** prevede che per tali finalità le regioni possano avvalersi di personale in posizione di distacco o comando da altri enti o uffici regionali, in relazione allo svolgimento delle attività di controllo e allertamento sul territorio in diretta connessione con le strutture o gli organi individuati dai piani di emergenza provinciali, comunali e intercomunali.

Articolo 5

(Misure di prevenzione per le aree a rischio)

1. Gli organi di protezione civile, come individuati dalla normativa vigente per ciascun livello territoriale, predispongono entro due mesi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non vi abbiano già provveduto, i piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recanti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compresi il

preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

2. I piani urgenti di emergenza nazionale e regionali individuano le modalità e le forme di coordinamento operativo a livello, rispettivamente, interregionale e subregionale, in modo da assicurare, in caso di necessità, la tempestiva, coordinata ed efficace attivazione di tutti gli organi istituzionalmente preposti al presidio territoriale.

L'**articolo 5** reca disposizioni in materia di prevenzione per le aree di rischio, prevedendo - al **comma 1** - che gli organi di protezione civile, come individuati dalla normativa vigente per ciascun livello territoriale, predispongono entro due mesi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ove non vi abbiano già provveduto, i piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico, previsti dall'[articolo 67, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recanti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compresi il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

Il **comma 2** dispone che tali piani urgenti di emergenza nazionale e regionali individuano le modalità e le forme di coordinamento operativo a livello, rispettivamente, interregionale e subregionale, in modo da assicurare, in caso di necessità, la tempestiva, coordinata ed efficace attivazione di tutti gli organi istituzionalmente preposti al presidio territoriale.

Si segnala la necessità di chiarire, al comma 1, il termine entro il quale gli organi di protezione civile sono tenuti a predisporre i piani urgenti di emergenza ivi indicati.

Articolo 6

(Incentivi regionali per l'adeguamento infrastrutturale e la rilocalizzazione di abitazioni e impianti produttivi fuori dalle aree a rischio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni sono tenute a individuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli incentivi ai quali i soggetti proprietari possono accedere in caso di adeguamento delle infrastrutture ovvero di rilocalizzazione fuori dall'area a rischio delle attività produttive e delle abitazioni private.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni che non vi abbiano già provveduto acquisiscono il parere degli enti locali interessati e predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle

infrastrutture, entro termini prefissati, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione fuori dalle aree di rischio delle attività produttive e delle abitazioni private, a condizione che siano state realizzate in conformità agli strumenti vigenti di pianificazione urbanistica locale.

3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono riconosciuti a valere sulle risorse del bilancio regionale e sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, nonché a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 8 della presente legge.

L'articolo 6 del testo reca norme in materia di incentivazione per l'adeguamento infrastrutturale e la rilocalizzazione di abitazioni e impianti produttivi fuori dalle aree a rischio. La disposizione richiama le finalità di cui all'[articolo 67, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), c.d. Codice dell'ambiente.

Si ricorda che tale disposizione del Codice dell'ambiente prevede che i piani stralcio di cui al comma 1 dell'articolo 67 medesimo, individuino le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni acquisiscono il parere degli enti locali interessati e predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. In base alla norma del Codice dell'ambiente, gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'[articolo 86, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti. Si prevede poi che il terreno di risulta venga acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni e che all'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. Infine, la norma del codice ambientale dispone la decadenza, ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di

usufruire delle predette incentivazioni, da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

In particolare, il **comma 1** dispone che le regioni sono tenute ad individuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gli incentivi ai quali i soggetti proprietari possono accedere in caso di adeguamento delle infrastrutture ovvero di rilocalizzazione fuori dall'area a rischio delle attività produttive e delle abitazioni private. A tal fine, in base al **comma 2**, le regioni, ove non vi abbiano già provveduto, acquisiscono il parere degli enti locali interessati e predispongono un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, entro termini prefissati, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione fuori dalle aree di rischio delle attività produttive e delle abitazioni private. La disposizione pone, in relazione a tale attività, un criterio di priorità connesso al livello di rischio, nonché la condizione che le opere alla cui ricollocazione si riconnette l'incentivazione siano state realizzate in conformità agli strumenti vigenti di pianificazione urbanistica locale.

Il **comma 3** prevede che gli incentivi in questione sono riconosciuti a valere sulle risorse del bilancio regionale e sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'[articolo 86, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), e successive modificazioni, nonché a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Si rileva l'opportunità di meglio coordinare il testo proposto con quanto previsto, dall'articolo 67, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), peraltro richiamato dal comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame, posta la parziale coincidenza del portato normativo tra le due disposizioni (quella proposta e quella di cui al citato articolo 67).

Articolo 7

(Incentivazione fiscale degli interventi edilizi di prevenzione e mitigazione del rischio)

1. A decorrere dall'anno 2014, l'agevolazione tributaria ai fini IRPEF di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è riconosciuta, per una quota pari al 41 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute e nei limiti di 78.000 euro per unità immobiliare, limitatamente agli interventi mirati all'adozione di misure antisismiche e di misure finalizzate alla mitigazione del rischio da frana e da alluvione nelle aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato, come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della presente legge.

2. Nelle aree diverse da quelle di cui al comma 1, le medesime agevolazioni

tributarie sono accordate in via permanente, entro i limiti di importo e con l'aliquota di detrazione previsti dalla disciplina di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per gli interventi orientati alla messa in sicurezza degli immobili dal rischio idrogeologico.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

L'**articolo 7** disciplina l'incentivazione fiscale degli interventi edilizi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Esso si compone di 3 commi.

Il **comma 1** estende il riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'[articolo 16-bis, comma 1, del TU delle imposte sui redditi](#)¹¹, alle spese effettuate per interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche e di mitigazione del rischio da frana e alluvione nelle aree classificate a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato, così come individuate dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del disegno di legge in esame. La predetta agevolazione tributaria ai fini IRPEF è riconosciuta a decorrere dal 2014 per una quota pari al 41% delle spese sostenute per le suddette finalità e nei limiti di 78.000 euro per unità immobiliare.

Per le aree diverse da quelle classificate a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato, il **comma 2** accorda in via permanente la detrazione del 36% delle spese sostenute nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per gli

¹¹ Di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

interventi orientati alla messa in sicurezza degli immobili dal rischio idrogeologico. Si sottolinea come i predetti limiti di importo e l'aliquota di detrazione non sono esplicitati dal comma in esame, ma indicati tramite il rinvio all'[articolo 1, comma 17, della L. n. 244 del 2007](#) (Legge finanziaria 2008).

Infine il **comma 3** stabilisce che le modalità attuative delle disposizioni recate dall'articolo in commento vengano individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del D. Lgs. n. 281 del 1997](#).

Si ricorda che la Conferenza Unificata è stata istituita dal menzionato D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante *Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali*, il quale ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative (articoli 8 e 9). La Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, opera al fine di: favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie; esaminare le materie e i compiti di comune interesse. È competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto (art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 281 del 1997).

Articolo 8

(Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico, di seguito denominato «Fondo», con dotazione complessiva di 1.000 milioni di euro per il triennio 2014-2016. Il Fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle segnalazione dei COP, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Una quota del Fondo è riservata al finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 6, nonché di interventi non strutturali finalizzati, in particolare, al

sostegno dei comuni a rischio idrogeologico per la predisposizione ovvero l'aggiornamento e l'effettiva operatività dei piani comunali di protezione civile.

4. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di accesso al Fondo.

L'articolo 8, comma 1, istituisce il Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione complessiva di 1.000 milioni di euro per il triennio 2014-2016. Il menzionato Fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** specifica che il Fondo è destinato al finanziamento di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle segnalazione dei Comitati Operativi Permanenti, sentiti le

autorità di bacino distrettuale¹², quelle di rilievo nazionale¹³ e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 3** riserva una quota dell'istituendo Fondo al finanziamento degli incentivi regionali per l'adeguamento infrastrutturale e la rilocalizzazione di abitazioni e impianti produttivi fuori dalle aree a rischio (*cf.* il precedente articolo 6), nonché al finanziamento di interventi non strutturali finalizzati al sostegno dei comuni a rischio idrogeologico per la predisposizione ovvero l'aggiornamento e l'effettiva operatività dei piani comunali di protezione civile.

Il **comma 4** precisa che le risorse del Fondo possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente, che inoltre definisce la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.

Infine il **comma 5** stabilisce che i criteri di riparto e le modalità di accesso al Fondo siano individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

¹² Di cui all'[articolo 63 del D. Lgs. n. 152 del 2006](#), recante *Norme in materia ambientale*.

¹³ Di cui all'[articolo 1 del D. L. n. 208 del 2008](#), recante *Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

Articolo 9

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Ai fini dell'individuazione di eventuali correttivi legislativi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone una relazione annuale, che è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti, con la quale riferisce sull'esito complessivo delle attività di verifica e controllo svolte sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e sullo

stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge. La relazione reca altresì una valutazione dell'efficienza ed efficacia della filiera di competenze territoriali in materia di difesa del suolo, come prevista dalla legislazione vigente, anche con riferimento alle eventuali situazioni di rischio o di emergenza occorse nell'anno precedente.

L'**articolo 9** sancisce l'obbligo, in capo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di predisporre una relazione annuale da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari al fine di riferire sull'esito delle attività di verifica e controllo svolte sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame. La relazione annuale dovrà recare anche una valutazione dell'efficienza ed efficacia della filiera di competenze territoriali in materia di difesa del suolo, come prevista dalla legislazione vigente, anche con riferimento alle eventuali situazioni di rischio o emergenza occorse nell'anno precedente.

In relazione agli strumenti conoscitivi messi a disposizione del Parlamento, si segnala, poi, come il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 28 gennaio 2015, abbia trasmesso, ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195](#)¹⁴, le relazioni annuali, relative all'anno 2013, nonché le relazioni di fine mandato dei Commissari straordinari delegati per l'attuazione degli accordi di programma finalizzati alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico ([Doc. XXVII, n. 19](#)).

¹⁴ Recante *Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.*

Articolo 10
(Copertura finanziaria)

- | | |
|---|--|
| <p>1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.</p> <p>2. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale</p> | <p>dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille; per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 25, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille; per la quota eccedente il rapporto 25, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.</p> |
|---|--|

Infine l'**articolo 10** reca la copertura finanziaria, stabilendo - al **comma 1** - che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in esame si provveda, entro il limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle maggiori entrate disciplinate dal successivo comma 2.

Il **comma 2** stabilisce che, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, sia dovuta un'imposta pari:

- all'1 per mille per la quota eccedente il rapporto 10 e fino a 15;
- al 2 per mille per la quota eccedente il rapporto 15 e fino a 25;
- al 3 per mille per la quota eccedente il rapporto 25.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>189</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE"
<u>190</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1733 "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" <i>Ed. provvisoria</i>
<u>191</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1641 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici"
<u>192</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 134 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti"
<u>193</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 135 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"
<u>194/I</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. I - Sintesi e schede
<u>194/II</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. II - Le novelle
<u>195</u>	Dossier	Le disposizioni dell'A.S. n. 1687 rilevanti per la Commissione giustizia ai fini dell'esame del T.U. degli AA.SS. nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851 e 868
<u>196</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1728 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare"
<u>197</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1758 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014"
<u>198</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1779 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
<u>199</u>	Dossier	La difesa europea e il coordinamento con la NATO
<u>200</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1813 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".